

TRIBUNALE MILANO

15 SETTEMBRE 1994

PRESIDENTE: PATRONE**RELATORE:** CAPPABIANCA**PARTI:** VITTORINI

(Avv. Calabi, Frigessi di Rattalma)

MERCENARO, ARNOLDO MONDADORI

(Avv. Bernardini)

Diritti delle personalità • Pubblicazione postuma di epistolario confidenziale • Diritto alla riservatezza • Violazione • Sussistenza

La pubblicazione di corrispondenze epistolari che abbiano carattere confidenziale, in assenza del consenso dell'autore o del destinatario o, in caso di loro morte, degli eredi, costituisce violazione del diritto alla riservatezza, in applicazione all'art. 93 l.d.a.

Corrispondenza epistolare • Carattere confidenziale • Diffusione a mezzo stampa • Contenuto denigratorio dell'articolo • Violazione del diritto all'onore e alla reputazione dell'autore • Sussistenza • Scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica • Fattispecie: non sussiste

Integra gli estremi oggettivi della diffamazione a mezzo stampa la diffusione di notizie lesive dell'onore altrui, quando difettino, come nella specie, i requisiti della verità e della continenza.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 18 ed il 31 ottobre ed il 20 novembre 1990, Demetrio e Tommaso Vittorini, figlio e nipote di Elio Vittorini, convenivano davanti a questo Tribunale Giuseppe Mercenaro, Roberto Briglia e la S.p.A. Arnoldo Mondadori Editore, esponendo: che sul n. 2071 del settimanale « Epoca » pubblicato il 20 giugno 1990, era apparso un articolo, dal titolo « Vittorini dritto d'autore », avente ad oggetto i rapporti letterari intercorsi tra lo scrittore e la signora Lucia Rodocanachi; che nell'articolo, con affermazioni e modalità diffamatorie, si sosteneva che il Vittorini si era appropriato dei meriti della traduzione di numerose opere di autori di lingua inglese in realtà eseguite dalla Rodocanachi; che nell'articolo, senza il proprio consenso, erano stati, peraltro, testualmente riportati vari brani delle lettere inviate da Elio Vittorini a Lucia Rodocanachi; che l'articolo in oggetto integrava violazione della previsione di cui all'art. 93 l.d.a. in tema di riservatezza della corrispondenza epistolare, lesione del proprio diritto di utilizzazione economica degli inediti del Vittorini di cui all'art. 24 e 12 l.d.a., nonché diffamazione ai danni dello scrittore.

Premessa tale narrativa, gli attori chiedevano che, previe le correlative declaratorie, nei confronti dei convenuti, nelle rispettive qualità di autore dell'articolo, direttore responsabile ed editrice del periodico, venissero pronunziate l'inibitoria all'ulteriore pubblicazione della corrispondenza tra Elio Vittorini e Lucia Rodocanachi e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che sarebbero risultati in corso di causa, con pubblicazione della sentenza.

Instauratosi il contraddittorio, i convenuti si costituivano in giudizio, contrastando le pretese degli attori. In particolare, il Mercenaro eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito in relazione alla domanda dei suoi confronti proposta, il Briglia la propria carenza di legittimazione passiva; tutti i convenuti negavano, poi, la legittimazione attiva di Tom-

maso Vittorini e contestavano comunque nel merito le pretese degli attori, invocando la previsione di cui all'art. 70 l.d.a., sostenendo che l'epistolario dedotto in contesa era stato già oggetto di precedenti pubblicazioni e invocando, comunque, il diritto di critica giornalistica.

Acquista la documentazione offerta (dalla quale emergeva che, adito *ante causam* ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., il Pretore di Verona aveva, con provvedimento 19 ottobre 1990, inibito ai convenuti, nella prospettiva di cui all'art. 93 l.d.a., la pubblicazione delle lettere inviate da Elio Vittorini a Lucia Rodocanachi), la causa veniva rimessa al collegio e (non depositato il fascicolo di Giuseppe Mercenaro) veniva riservata in decisione, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — I. Atteso il tenore delle conclusioni rassegnate, corre l'obbligo di puntualizzare preliminarmente (ancorché la correlativa eccezione appaia abbandonata in conclusionale) che, data l'indubbia relazione in connessione intercorrente, per oggetto e per titolo, tra le domande promosse nei confronti dei vari convenuti, la competenza di questo giudice a conoscere delle domande specificamente proposte nei confronti del Mercenaro si radica, se non altro, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., essendo Milano incontroverso *forum rei* della convenuta Arnoldo Mondadori Editore.

Nella medesima ottica, va, peraltro, osservato che la legittimazione passiva di Roberto Briglia trova giustificazione, nella prospettazione degli attori, nel fatto che il convenuto, nella sua qualità di direttore del periodico, si pone quale autore di indubbi contributi causali alla realizzazione degli illeciti prospettati.

Va, infine, osservato che, come già rilevato dal giudice del cautelare, la legittimazione attiva di Tommaso Vittorini (nipote *ex filio*, premorto, dello scrittore) deve negarsi in relazione alla violazione di cui all'art. 93 l.d.a., per la quale (cfr. la disposizione del secondo comma della disposizione) la presenza del figlio dello scrittore, Demetrio, vale ad escludere la concorrente legittimazione del nipote. La legittimazione attiva di Tommaso Vittorini deve, invece, riconoscersi in relazione all'asserita violazione del diritto di utilizzazione economica dell'inedito, atteso che risulta in atti sufficientemente confortata la sua qualità di erede di Elio Vittorini (Cfr. la dich. sost. di atto notorio sottoscritta da Demetrio Vittorini in data 21 gennaio 1987, allegata al fasc. degli attori) e, comunque, in relazione al lamentato illecito diffamatorio ai danni del defunto scrittore, rispetto al quale, vige la concorrente legittimazione attiva dei congiunti (v. anche gli art. 595 e 597, 3° comma, cod. proc. civ.).

II. L'articolo oggetto delle doglianze degli attori occupa le pagine da 90 a 96 del n. 2071 del periodico « Epoca » sotto il titolo « Vittorini dritto d'autore » e la didascalia « Un grande scrittore non ancora celebre. Una traduttrice-ombra di capolavori stranieri. E un carteggio tra i due che doveva restare segreto. Un anno dopo lo scandalo Montale, *Epoca* svela un altro faso che costringerà a rivedere la storia della nostra letteratura. In che modo il padre del Politecnico contribuì a creare il mito dell'America in Italia? Firmando lavori altrui », l'articolo riporta stralci di alcune lettere inviate dal Vittorini alla Rodocanachi, assumendo, sulla base del relativo contenuto, che il Vittorini si appropriò dei meriti di traduzioni in realtà eseguite dalla Rodocanachi e qualificando la collaborazione tra i due

quale rapporto di « negritudine », di « sfruttamento sommo », di « schiavitù ». A p. 92, in un riquadro enucleato dal testo e ben evidenziato, viene riportata la storia di un « assegno falsificato », desunta da altro frammento epistolare. In un riquadro dalle analoghe caratteristiche situato a p. 94, viene data la notizia (già, peraltro, anticipata nelle annotazioni in calce ad alcune immagini) dell'imminente pubblicazione, ad opera dell'editore Camunia, della biografia di Lucia Rodacanachi, « Un'amica di Montale », scritta dallo stesso autore dell'articolo.

III. Tale essendo l'oggetto del contendere, va, in primo luogo, rilevato che la frammentarietà e l'esiguità degli stralci riportati nell'articolo contestato e la mancanza al riguardo di qualsiasi ulteriore elemento di valutazione non consentono di apprezzare in questa sede il valore letterario (e, quindi, la dignità di opera d'ingegno) dell'epistolario per cui è causa.

Ne consegue che la pretesa avanzata dagli attori sotto il profilo della violazione del diritto di utilizzazione economica delle opere inedite di cui al combinato disposto dagli artt. 24 e 12 l.d.a. deve ritenersi infondata e va disattesa.

IV. A conclusione opposta, deve, invece, pervenirsi in merito alla pretesa fatta valere nei confronti dei convenuti sotto il profilo della violazione della previsione di cui all'art. 93 l.d.a.

Al riguardo (rammentato che, per i rilievi svolti *sub* I, attivamente legittimato in proposito deve ritenersi il solo Demetrio Vittorini), occorre osservare che la norma invocata sancisce il diritto soggettivo assoluto alla riservatezza epistolare e la sua prevalenza sul diritto di proprietà materiale sulla corrispondenza (come anche sull'eventuale diritto d'autore), disponendo che le corrispondenze epistolari, che abbiano « carattere confidenziale » o si riferiscano « alla intimità della vita privata », non possono essere pubblicate o, comunque, portate alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore e del destinatario o, in caso di loro morte, del coniuge e dei figli e, in loro assenza, di altri congiunti.

Ciò posto ed atteso che il carattere confidenziale di una lettera consiste nel fatto che il suo autore, per la fiducia che ripone nel destinatario e nella sua discrezione, fa assegnamento sul mantenimento del più rigoroso riserbo in merito alle notizie ed ai sentimenti affidati allo strumento epistolare, occorre, peraltro, rilevare che il carattere confidenziale delle lettere in stralci pubblicate nell'articolo dedotto in controversia non appare seriamente contestabile. Oltre che dall'intrinseco contenuto dei brani pubblicati, coinvolgenti anche fatti attinenti alla vita privata del Vittorini ed i suoi intimi sentimenti (sul punto v. l'ampia e coerente motivazione del provvedimento del giudice del cautelare), detto carattere si ricava, invero, dalle stesse attestazioni dell'autore dell'articolo, che, riferendosi alle lettere pubblicate, parla esplicitamente di « carteggio... che doveva restare segreto » (v. p. 90 del n. 2071 di Epoca) e di « confidenza epistolare » (cfr., p. 94 del medesimo numero della rivista) e riporta i passi della lettera con cui Montale, mettendo per la prima volta in comunicazione il Vittorini e la Rodocanachi, sottolineava l'esigenza che la collaborazione che si andava ad intraprendere restasse segreta.

D'altro canto, all'operatività della disposizione di cui all'art. 93 l.d.a. non può, nella specie, ritenersi ostativa la previsione dell'art. 70 l.d.a., per la quale « il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti

di opera per scopi di critica, di discussione, ed anche di insegnamento sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera » e nemmeno quella dell'art. 97 l.d.a. che, con esplicito esclusivo riferimento al diritto al ritratto, prevede che si possa prescindere dal consenso della persona ritrattata, quando la riproduzione dell'immagine sia giustificata « da scopi scientifici, didattici o culturali ».

L'inoperatività nella fattispecie della prima delle due succitate disposizione deriva, in primo luogo, dal fatto che l'ambito di relativa applicazione è circoscritto alle sole opere d'ingegno, quale, come si è visto, non può ai presenti fini ritenersi l'epistolario per cui è causa, per l'assenza di elementi di valutazione che consentano di apprezzarne affidabilmente il valore letterario; in secondo luogo, dal rilievo che, ai sensi dell'art. 95 l.d.a., l'interesse al riserbo sulle corrispondenze epistolari, ancorché rivestenti carattere di opere d'ingegno, appare posponibile soltanto ad un « interesse di Stato ».

L'inoperatività nella specie della previsione di cui all'art. 97 l.d.a. emerge, invece, dalla considerazione, già puntualmente espressa dal giudice del cautelare, che « la specialità della normativa della corrispondenza epistolare non tollera integrazioni con quella, altrettanto speciale, relativa al ritratto, avendo il legislatore omissivo qualsiasi richiamo in tal senso e manifestato così una scelta di valori che non spetta al giudice alterare ».

Nel senso dell'inapplicabilità al caso di specie delle due disposizioni in rassegna milita, ancora, la considerazione (rilevante, peraltro, anche ai fini del concreto bilanciamento dei valori e degli interessi coinvolti nella controversia) che l'articolo censurato dagli attori — per l'assenza di qualsiasi riflessione che prescinda dal mero dato epistolare e per il tono sensazionalistico che lo pervade — appare ispirato più che ad effettive finalità scientifiche, culturali o didattiche, quali quelle protette dalle norme, da esigenze proprie di un *scoop* giornalistico non scevro da scopi di promozione della reiteratamente richiamata biografia della Rodocanachi scritta dal Mercenaro.

Si deve, infine, considerare che l'asserita precedente pubblicazione di brani dell'epistolario in oggetto risulta all'esito del giudizio del tutto sfortunata di prova e che, in mancanza del prescritto consenso, essa non varrebbe, comunque, ad escludere l'illegittimità, nella prospettiva considerata, di una nuova pubblicazione di quei brani o della pubblicazione di brani ulteriori.

V. La pretesa fatta valere nei confronti dei convenuti appare fondata anche sotto il profilo della violazione del diritto all'onore ed alla reputazione di Elio Vittorini.

Il tenore dell'articolo dedotto in controversia, quale si ricava dal complesso delle sue componenti (dal titolo all'enunciazione, nella correlativa didascalia, nella scoperta di un « falso » scandaloso, che avrebbe costretto « a riscrivere la storia della nostra letteratura » e, specificamente, del fatto che « il padre del Politecnico » aveva contribuito a creare il mito dell'America in Italia « firmando lavori altrui »; dalla testuale qualificazione della relazione di collaborazione tra il Vittorini e la Rodocanachi quale rapporto di « negritudine », « sfruttamento sommo », « schiavitù » all'attribuzione al Vittorini della falsificazione di un disegno), integra invero, indubbiamente, gli estremi oggettivi della diffamazione in danno dello scrittore.

Il carattere inequivocabilmente denigratorio delle circostanze riferite, rendendo del tutto inverosimile che i convenuti non si siano rappresentati l'attitudine della loro condotta a ledere o porre in pericolo l'onore del Vittorini, attestata d'altro canto, altresì, la ricorrenza dell'elemento soggettivo dell'illecito.

Nella specie non è dato, peraltro, ravvisare la ricorrenza della scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca e/o di critica.

In proposito occorre rammentare che, secondo ben consolidati canoni ermeneutici, corretto e legittimo esercizio del diritto di cronaca e/o di critica ricorre, con effetti scriminanti, quando la diffusione di notizie lesive dell'onore altrui è qualificata dal concorso delle seguenti tre condizioni: utilità sociale dell'informazione; verità dei fatti esposti, anche putativa purché espressione di serio accertamento; esposizione dei fatti e delle valutazioni in forma civile, non eccedente lo scopo informativo da conseguire (cd. « continenza »).

Di tali condizioni difettano nelle specie quelle della « verità » e della « continenza ».

Difetta il requisito della « verità », perché, brani dell'epistolario dedotti in controversia, se dimostrano che, nella sua attività letteraria, il Vittorini si avvale della collaborazione della Rodocanachi, certamente non sono da soli, ed in assenza di una riflessione critica di più ampio respiro, idonei a sorreggere l'affermazione che l'attività del Vittorini si esaurì in proposito, dando luogo ad un falso scandaloso, nella semplice apposizione della firma al lavoro della collaboratrice ed, a ben vedere, nemmeno il convincimento che i contributi da questa forniti eccedessero l'ambito delle mere esigenze di ordine cognitivo per invadere quello della creatività.

Difetta il requisito della « continenza », per il tenore profondamente dispregiativo del pezzo giornalistico considerato nel suo insieme e nelle sue singole proposizioni, per la sistematica enfattizzazione ed amplificazione delle valenze negative riscontrabili nei riportati comportamenti del Vittorini, per le fuorvianti (almeno sul piano sostanziale) rappresentazioni della realtà (quale l'attribuzione allo scrittore — peraltro in un riquadro enucleato dal contesto dell'articolo ed in posizione di particolare evidenza — della falsificazione di un assegno, che il Vittorini aveva in realtà compilato nell'ordine della Rodocanachi e che, per sopravvenuti problemi di liquidità, incassò poi direttamente prima di consegnarlo alla beneficiaria), per gli accostamenti suggestionanti (falsità dell'opera/falsificazione dell'assegno).

VI. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento della correlativa istanza di Demetrio Vittorini, va, nei confronti dei convenuti, disposta l'inibitoria alla pubblicazione e alla diffusione al pubblico della corrispondenza epistolare intercorsa tra Elio Vittorini e Lucia Rodocanachi.

In accoglimento della domanda proposta dagli attori sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione dello scrittore defunto, va disposta la condanna solidale dei convenuti (quanto alla Arnoldo Mondadori ai sensi dell'art. 11 legge 47/88) al risarcimento dei danni correlativi.

Circa il *quantum debeatur*, si deve in primo luogo escludere che agli attori possa, in concreto, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno patrimoniale, giacché di questo non risulta fornita le benché minima prova. Ricorrendo il presupposto del « fatto-reato », agli attori va, invece, rico-

nosciuto, per il titolo in esame, il diritto al risarcimento del danno morale che, in via equitativa ed in base ai parametri normalmente seguiti dal Collegio in analoghe fattispecie risarcitorie, stimasi congruo liquidare nella somma complessiva di L. 28.000.000, in moneta corrente (ossia comprensiva della rivalutazione e degli interessi ad oggi maturati). Su tale importo decorreranno gli interessi al tasso legale della data della pronuncia al saldo.

Considerata la peculiare natura dei diritti lesi, quale forma specifica di riparazione del danno e, comunque, misura idonea a ridurre le sue perduranti potenzialità, va ordinata la pubblicazione del dispositivo della sentenza a cura e a spese dei convenuti, a caratteri normali e per una volta, sui quotidiani « Corriere della Sera » e « Repubblica »; va, inoltre, autorizzata la provvisoria esecuzione del provvedimento limitatamente alla disposta inibitoria ed all'ordine di pubblicazione della sentenza.

In base al criterio della soccombenza, i convenuti vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese di causa sopportate dagli attori e liquidate in complessive L. 6.402.000, di cui L. 646.800 per spese, L. 756.000 per diritti e L. 5.000.000 per onorario.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa:

a) dichiara Giuseppe Mercenaro, Roberto Briglia e la S.p.A. Arnoldo Mondadori Editore responsabili della violazione del diritto alla riservatezza della corrispondenza epistolare in danno di Vittorini Elio;

b) inibisce ai convenuti la pubblicazione e la diffusione al pubblico con qualunque mezzo delle lettere inviate da Elio Vittorini a Lucia Rodocanachi;

c) dichiara Giuseppe Mercenaro, Roberto Briglia e la S.p.a. Arnoldo Mondadori Editore responsabili della violazione del diritto all'onore ed alla reputazione, in danno di Vittorini Elio;

d) condanna Giuseppe Mercenaro, Roberto Briglia e la S.p.A. Arnoldo Mondadori Editore al pagamento in solido in favore di Vittorini Demetrio e di Vittorini Tommaso, per il titolo di cui alla precedente lett. c), della somma complessiva di L. 28.000.000, con gli interessi al tasso legale dalla data della pronuncia al saldo;

e) ordina ai convenuti di pubblicare il dispositivo della presente sentenza, a caratteri normali e per una volta sui quotidiani « Corriere della Sera » e « Repubblica », entro quarantacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, con facoltà per gli attori, in assenza di ottemperanza da parte dei convenuti, di procedere a propria cura e con diritto alla ripetizione delle spese;

f) condanna Giuseppe Mercenaro, Roberto Briglia e la S.p.A. Arnoldo Mondadori Editore al pagamento in favore di Vittorini Demetrio e di Vittorini Tommaso delle spese di causa, liquidate, come in motivazione, in complessive L. 6.402.000, oltre le spese di registrazione prenotate a debito;

g) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva, limitatamente alle statuizioni di cui ai capi b) ed e).

**LA PUBBLICAZIONE
DELL'EPISTOLARIO
CONFIDENZIALE DI UNO
SCRITTORE. ANCORA IN
TEMA DI PERSONALITÀ
MORALE DELL'AUTORE
DOPO LA SUA MORTE**

1. **L**a vicenda, già ampiamente commentata¹ in occasione del provvedimento cautelare ex art. 700 c. p.c. accordato dal pretore di Verona agli eredi di Elio Vittorini a seguito della pubblicazione di alcune lettere confidenziali intercorse tra il defunto scrittore e Lucia Rodocanachi, ha trovato giustamente posto in una delle cinque partizioni in cui Fabrizio Cosentino nel suo ampio ed assai interessante saggio *Analisi giuridica della letteratura: l'esperienza italiana*², esamina e ricostruisce l'affascinante quanto non sempre apprezzato, dai cultori del diritto,

tema dei rapporti tra opera letteraria ed esperienza giuridica, nella prospettiva, che va a collocarsi su diversi piani di indagine e di sistemazione concettuale, di una reciproca osmosi tra i due « momenti » dell'agire e della condizione umana.

Più in particolare, il caso in esame viene collocato da F. Cosentino nel par. 5, significativamente titolato *La letteratura come oggetto di regolamentazione da parte del diritto*, opportunamente sottolineandosi come il settore della « sistemazione » giuridica del prodotto letterario sia particolarmente vasto ed eterogeneo, sì da risaltarne particolarmente problematica la sua stessa regolamentazione legislativa.

Fatto è che i casi e le questioni relative alla pubblicazione di opere letterarie ovvero, quando anche esse non assurgano a tale condizione, di lettere, appunti, ecc. si moltiplicano, stante anche la voracità, per lo più sospetta, del mercato editoriale e le proliferanti, conseguenti richieste di tutela degli autori o dei loro eredi a fronte della spesso indiscriminata pubblicazione di tutto ciò che i cassetti di uno scrittore contengono³.

Ove poi si passi a considerare l'ingresso nel nostro ordinamento di « nuovi » profili di tutela della personalità umana che certo si estendono anche alla protezione della sfera morale dell'autore⁴ e, da più parti rile-

¹ A commento del provvedimento emesso in sede cautelare, Pret. Verona, 30 ottobre 1990, cfr., fra gli altri, F. ASTONNE, in *Giur.it.*, 1992, I, 2, 146; CALÒ, *Traduttori e non: epistolario di carattere confidenziale e provvedimenti d'urgenza*, in *Foro it.*, 1991, I, 651. Qualche utile spunto può rinvenirsi anche nella diligente nota di richiami di M. MARCUCCI, su questa *Rivista*, 1991, p. 175 ss.

² Il saggio in parola è su *Quadrimestre*, 1993, p. 622, dove anche importanti richia-

mi comparatistici, soprattutto con riferimento all'opera di R.A. POSNER, *Law and Literature. A Misunderstood Relation*, Harvard Univ. Press., Cambridge (Mass.)/London, 1988, *passim*.

³ Ne offrono un esauriente panorama le note di richiami e di commento alla vicenda delle lettere di Vittorini come decisa dal Pretore di Verona in sede cautelare. V. *supra*, nota 1.

⁴ Sulla questione della tutela dell'identità personale e professionale dell'autore

vata, l'insufficienza della normativa attuale del diritto d'autore⁵, può ben comprendersi come la vicenda dell'epistolario Vittorini si collochi in un contesto normativo da un lato e dottrinale e giurisprudenziale dall'altro sufficientemente agitati e confusi sì che la pronuncia dei giudici milanesi, pur nella sua stringatezza argomentativa, può offrire elementi di chiarezza e di riferimento.

2. La lettura della sentenza consente l'individuazione delle tre questioni sulle quali, sostanzialmente, si era incentrata la pretesa risarcitoria degli eredi Vittorini.

In primo luogo, viene invocata la lesione degli artt. 24 e 12 della L. 22 settembre 1941, n. 633 (l. dir. aut.), ossia la pretesa violazione del diritto, degli eredi, all'utilizzazione economica degli scritti — in questo caso, dell'epistolario — dell'illustre scrittore. Sul rilievo che la frammentarietà e l'esiguità degli stralci riportati nell'articolo del settimanale « non consentono di apprezzare in questa sede il valore letterario (e, quindi, la dignità di opera dell'ingegno) dell'epistolario », i giudici milanesi escludono la lesione del diritto di cui alle disposizioni citate⁶.

E se nel caso in esame, la circostanza rilevata dal Tribunale milanese può certo facilitare l'operazione di qualificazione dell'epistolario come di scritti che, quanto meno per le modalità della pubblicazione sul settimanale, non assurgono ad opera letteraria, rimane certamente grave la questione dei criteri con i quali valutare quando una lettera, un taccuino, degli appunti, ecc. cessano di essere solo un momento privato ed intimo dell'esperienza umana dell'autore per assumere la qualità e la condizione di opera letteraria ovvero di materiale creativo capace di contribuire a far cogliere la formazione e il talento dell'autore stesso⁷. Certamente, il compito ricostruttivo delineato è proprio del filologo e del critico letterario. Ma proprio il proliferare delle questioni giudiziali circa la pubblicazione di scritti inediti, di epistolari e quant'altro può caratterizzare l'esperienza anche umana, oltre che artistica, dell'autore (ponendosi forse tale materiale su una linea di confine assai labile tra i due « momenti »), e dei diritti di natura patrimoniale e non patrimoniale connessi a tali iniziative editoriali, pone al diritto una serie di interrogativi ove solo si ricordi che l'ordinamento prende in considerazione l'attività dell'individuo come possibile oggetto di diritto d'autore quando abbia carattere creativo, e cioè allorché si presenti come estrinsecazione

dopo la sua morte a seguito della pubblicazione di un'opera postuma e incompiuta, mi sia consentito il rinvio a V. RICCIUTO, *La pubblicazione postuma di un'opera incompiuta. Brevi note a margine di un recente « caso » letterario*, su questa Rivista, 1994, p. 889, dove anche, in sintesi, le considerazioni su tale fenomeno editoriale espresse dal mondo letterario.

⁵ Cfr., fra gli altri, G. ALPA, *Il diritto d'autore tra persona, proprietà e contratto*, in questa Rivista, 1989, p. 363 ss.; F. PROSPERI, *Natura e limiti della tutela offerta dal diritto d'autore nella legislazione vigente*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, I, 95 ss.

⁶ Sulle norme citate, il rinvio è alla letteratura classica sull'argomento. Fra gli altri, T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 726 ss.; P. GRECO e P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino, 1974, p. 342 ss.

⁷ Considerazioni più ampie in V. RICCIUTO, *La pubblicazione postuma*, cit., p. 895 ss. Sul rapporto tra opera dell'ingegno e « forma » epistolare, cfr. M. AMMENDOLA, *Limiti all'utilizzazione di opera dell'ingegno espresso in forma di corrispondenza e tutela del riserbo epistolare*, in *Giust. civ.*, 1977, I, 528 ss.

di una certa attività di creazione intellettuale (art. 2575 c.c.; art. 1 l. dir. aut.)⁸.

E certamente un'attenzione più ampia è auspicabile, da parte dei giuristi, a quello che F. Cosentino opportunamente indica come un capitolo rilevante della problematica del rapporto tra diritto e letteratura, ossia la valutazione di quest'ultima anche nella prospettiva della sua regolamentazione da parte del diritto⁹, come del resto sembra suggerire lo stesso dibattito apertosi nell'ambiente letterario dopo alcune discusse iniziative editoriali¹⁰.

3. Ben altra considerazione riceve nella sentenza — ai fini della richiesta risarcitoria — la lamentata lesione dell'art. 93 l. dir. aut., del resto già riconosciuta in sede di tutela cautelare dal pretore di Verona, volta ad inibire l'ulteriore divulgazione delle lettere, ravvisando nella corrispondenza in questione i caratteri di confidenzialità e di intimità che giustificano la tutela di cui godono, come è noto, le corrispondenze epistolari nonché gli epistolari, le memorie personali e familiari e gli altri scritti della medesima natura, secondo la previsione della norma citata.

Forse uno sforzo argomentativo ulteriore avrebbe potuto rendere la sentenza in esame, e con essa l'intera *querelle* giudiziale dell'epistolario Vittorini, un momento decisivo nella configurazione dell'esatta qualificazione giuridica dell'interesse dell'autore alla non divulgazione di proprie lettere, confidenze, intimità e quant'altro compone la vicenda umana di un autore come di ogni altro soggetto; e invece i giudici milanesi non fanno

⁸ E a tale riguardo si è sottolineata la necessità « che gli elementi creativi non siano estrinsecati in risultati ideativi semplici, ma che siano concretati in una espressione formale. Si deve essere, cioè, in presenza di una organizzazione e presentazione, in un dato modo e in una data forma, di un contenuto di idee il quale, appunto attraverso l'espressione formale, acquista una destinazione specifica di rappresentazione intellettuale individualizzata nel suo modo di originale composizione di idee e sentimenti »: così M. FABIANI, *Problemi giuridici dell'opera cinematografica incompiuta*, in *Riv. dir. civ.*, I, 352.

⁹ E a riprova dell'attualità di una tale questione, deve segnalarsi ancora una vicenda relativa all'eredità letteraria di Elio Vittorini. Essa anzi rappresenta una fattispecie « classica » di applicazione dell'art. 24 l. dir. aut. (« Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri », 1 comma), trattandosi del caso del giudizio promosso ancora dagli eredi dello scrittore contro il settimanale *L'Espresso* per aver tale periodico pubblicato, senza alcun consenso, un racconto inedito dello scrittore. La sentenza, Trib. Roma 3 novembre

1993, n. 17007 — inedita — esclude la liceità dell'iniziativa editoriale del settimanale sul rilievo che lo scopo della pubblicazione « appare prevalentemente quello di gratificare (con un racconto di altissimo pregio) i propri lettori acquirenti », e non già quelli di critica artistica e letteraria, nel qual caso poteva utilmente invocarsi l'esimente di cui all'art. 70 l. dir. aut. E l'esclusione di un tale intento nella decisione del periodico viene ritenuta considerando che « la pubblicazione *per intero* di un racconto *inedito* ben difficilmente potrebbe essere giustificata da una pretesa finalità di critica ». Con la conseguenza che l'illecita diffusione del racconto a mezzo del settimanale ha diminuito il valore di utilizzazione dell'opera inedita che gli eredi avrebbero potuto trarre. Da qui il riconosciuto risarcimento.

¹⁰ Particolarmente vivace è stata la polemica apertasi tra gli scrittori a seguito della pubblicazione postuma del romanzo incompiuto di Pier Paolo Pasolini dal titolo *Petrolio*, per i tipi dell'Einaudi, nel 1992, e che ha fornito l'occasione per sottolineare l'insufficienza della tutela apprestata dall'attuale normativa sul diritto d'autore nei casi di pubblicazioni di inediti di scritti postumi ed incompiuti. Cfr., V. RICCIUTO, *La pubblicazione postuma*, cit., p. 889 ss.

oltre una diligente, seppur puntuale, applicazione della normativa dettata in materia, senza dar conto, tra l'altro, dell'ormai accreditato dibattito dottrinale — ma anche giurisprudenziale — se la divulgazione della corrispondenza configuri un'ipotesi di violazione del diritto alla riservatezza ovvero alla segretezza, dopo che di questa figura se ne sono, seppure non ancora del tutto esaurientemente, delineate la nozione e l'ambito di operatività¹¹.

Così, senza nessuna pretesa di esaustività sulle dibattute questioni in materia, nelle ipotesi di cui all'art. 93 l. dir. aut. si pone il problema relativo all'autonomia concettuale dell'interesse al segreto della corrispondenza rispetto a quello, più generale, della riservatezza della stessa, quale interesse a ch  il contenuto della corrispondenza non sia reso di pubblico dominio¹². Un'autonomia che farebbe soprattutto leva sulla circostanza che il segreto della corrispondenza pu  essere fatto valere verso tutti i soggetti estranei alla medesima, obbligati non solo a non rivelarne il contenuto ad alcuno, ma anche a non prenderne conoscenza¹³. Vi sarebbe, cos , un diritto

¹¹ Cfr., la ricostruzione del dibattito come proposta da M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Tratt. di dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, II, Torino, 1982, p. 152 ss., dove riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. Pi  recentemente, nella prospettiva di un'autonomia concettuale — e giuridica — del segreto nei confronti della riservatezza, pur senza giungere ad una configurazione unitaria della figura, cfr. U. RUFFOLO, voce *Segreto (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XLI, Milano, 1989, p. 1015 ss. E certamente va individuato nell'opera di A. DE CUPIS, *I diritti della personalit *, I (1959-61) e 2 ed. (1982) il tentativo pi  consistente di offrire del segreto una nozione ed un ambito di operativit  proprie, pur se l'Autore citato riconduce la figura in esame ad un aspetto « speciale » del diritto alla riservatezza. Su tale opinione, le censure di A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972, spec. p. 83 ss.; Id., *Segreto, privato e cronaca*, in *Il riserbo e la notizia*, Atti del Convegno di Studio — Macerata, 5-6 marzo 1982, Napoli, 1983 (ora anche in Id., *Scritti giuridici*, Padova, 1991, p. 466 ss.

¹² Secondo A. DE CUPIS, *I diritti della personalit *, (1982), cit., dall'art. 93, 1 co., relativamente alla pubblicazione delle corrispondenze epistolari e degli epistolari, « pu  risultare l'esigenza del duplice consenso dell'autore e del destinatario, quando la stessa pubblicazione vogliasi compiere da un terzo. Ma poich  il contenuto delle dette corrispondenze   interdetto, precluso alla conoscenza del terzo, estraneo al rapporto epistolare, in mancanza del consenso dell'autore o del destinatario questa stessa semplice conoscenza, ancor prima della pubblicazione,   gi  in s  e per s  illegittima ». L'o-

pinione di A. DI MAJO GIAQUINTO, voce *Corrispondenza (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. X, p. 742   che va tenuto ben distinto dal diritto al riserbo su ci  che concerne l'intimit  della propria sfera privata, « il diritto al segreto epistolare (telegrafico o telefonico), vale a dire quella pretesa a che terzi estranei non prendano abusiva conoscenza del contenuto della corrispondenza, ancorch  non confidenziale e ci  a prescindere dalla ulteriore divulgazione della stessa ».

¹³ Cfr. A. DI MAJO GIAQUINTO, *op. loco cit.*; A. DE CUPIS, *op. loco ult. cit.*, secondo il quale, in sostanza, la tutela del segreto della corrispondenza « si rivolge contro i soggetti estranei, diversi, ci , dai soggetti tra cui la comunicazione si svolge », laddove, invece, quella della riservatezza della corrispondenza si rivolge contro i soggetti tra cui la comunicazione si svolge, i quali « avendo legittima conoscenza del contenuto della corrispondenza, sono tenuti semplicemente a non abusarne violando il diritto alla riservatezza: sono, quindi, solamente tenuti a non compiere atti divulgativi, in spregio all'altrui normale riserbo ».

Tra le non numerose pronunce sulla tematica in esame, cfr. Pret. Roma, ord. 25 marzo 1975, in *Giust. civ.*, 1976, I, 468, secondo cui « l'art. 93 l. 22 aprile 1941, n. 633, attribuisce all'autore e al destinatario della corrispondenza epistolare, avente carattere confidenziale o riferentesi all'intimit  della vita privata, il diritto di opporsi alla divulgazione del relativo contenuto, che pu  definirsi come diritto al riserbo epistolare; mentre il distinto diritto al segreto della corrispondenza   inteso ad impedire l'abusiva presa di conoscenza da parte di terzi estranei, a prescindere dall'ulteriore divulgazione ».

del mittente (e del destinatario) perché terzi estranei non prendano abusiva conoscenza del contenuto della corrispondenza, a prescindere dal carattere confidenziale o dalle ulteriori divulgazioni della stessa. In altri termini, la tutela del segreto troverebbe protezione mediante lo specifico obbligo, gravante sui soggetti estranei alla comunicazione, di non prendere conoscenza del contenuto della stessa, oltre che a non divulgarlo.

In definitiva, secondo l'impostazione riferita, la libertà e la segretezza della corrispondenza, garantite già sul piano costituzionale, troverebbero, nel campo civilistico, una duplice tutela, rivolta, da un lato, contro l'abusiva divulgazione del contenuto della stessa, creando una illecita pubblicità intorno alle notizie ivi contenute (riservatezza della corrispondenza); dall'altro rivolta contro l'abusiva conoscenza del contenuto (segretezza della corrispondenza)¹⁴.

4. Definendo in termini di diritto soggettivo assoluto alla riservatezza epistolare la situazione soggettiva disciplinata dall'art. 93 l. dir. aut., i giudici milanesi procedono, in sostanza, ad una precisa qualificazione dell'interesse protetto dalla norma in esame, individuando il tipo di rapporto, giuridicamente rilevante, che vincola il *dominus* della notizia a coloro che sono a conoscenza della stessa. E ricostruiscono in termini, appunto, di *assolutezza*, la situazione soggettiva del titolare della notizia, con il conseguente *dovere* generale « degli altri » dall'astenersi dal diffondere quella notizia. D'altra parte, la previsione normativa citata non sembra, ad una prima analisi, autorizzare a qualificazioni ulteriori (con conseguente, ulteriore tutela), e cioè, in definitiva, a ricostruire *anche* in termini di segretezza quella stessa situazione soggettiva, dopo che si è precisato che se « l'ingerenza nella sfera privata può essere attuata sia con intromissioni volte ad acquisire notizie sia con indiscrezioni che diffondono notizie già acquisite »¹⁵, e dopo che si è sottolineato di dover cogliere la distinzione tra le due « sfere » in cui si articola la vita privata (il riserbo e la segretezza) nella circostanza che « l'interesse al segreto viene violato anche dalla semplice rivelazione delle notizie a soggetto che non ne era a conoscenza, mentre per violare l'interesse al riserbo occorre qualcosa di più: cioè la diffusione della notizia »¹⁶.

Indubbiamente, la norma citata sembra sanzionare la « sola » pubblicazione o diffusione delle corrispondenze epistolari, ma sul presupposto, mi sembra, che l'acquisizione delle stesse sia lecita, cioè autorizzata da chi ne abbia la legittima disponibilità, sicché rimane scarsamente tutelata, nel senso di una assenza di specifica normativa civilistica, l'ipotesi di una abusiva conoscenza delle corrispondenze epistolari, salvo il riferimento ad una più generale tutela della riservatezza¹⁷.

5. Ove si eccettui questo « silenzio » della sentenza sulla illiceità dell'acquisizione dell'epistolario (e sulla qualificazione della situazione soggettiva eventualmente violata), relativamente agli altri profili della vi-

¹⁴ Cfr. A. DE CUPIS, *op. loco ult. cit.*;
A. DI MAJO, *op. loco ult. cit.*

¹⁵ Così A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, cit., p. 86.

¹⁶ Id., *op. ult. cit.*, p. 86-87.

¹⁷ Che però, proprio nell'art. 93 l. dir. aut., trova uno dei suoi più sicuri appigli normativi: Cass., 27 maggio 1975, n. 2129, in *Foro It.*, 1976, I, 2895.

cenda mi sembra che correttamente i giudici milanesi provvedono all'applicazione della normativa dettata in materia.

Così, in ordine all'art. 93, 2 co., sulla legittimazione attiva degli eredi, non riconoscendo quella di Tommaso Vittorini (nipote *ex filio*, premorto, dello scrittore), nella considerazione che la presenza nel giudizio del figlio dello scrittore, Demetrio, serve ad escludere la concorrente legittimazione del nipote¹⁸.

La pronuncia, poi, non entra nella questione del rapporto tra il diritto tutelato con l'art. 93 l. dir. aut. e quello di un generale diritto, spettante ad ogni soggetto, alla riservatezza, ossia se il primo debba considerarsi un'aspetto speciale del secondo ovvero se da quest'ultimo se ne distacchi con una propria autonomia concettuale e giuridica. Al riguardo, comunque, sembra ormai sufficientemente consolidata l'idea che l'art. 93 l. di. aut. abbia portata più generale, non circoscritta, cioè, al solo soggetto nella sua qualità di autore¹⁹.

Piuttosto, deve sottolinearsi come la sentenza in esame riconfermi il notevole grado di « durezza » della tutela di cui godono i soggetti indicati nell'art. 93 l. dir. aut., prevalendo tanto sul diritto di proprietà del destinatario sugli scritti epistolari²⁰, quanto — come si evince dall'art. 95 l. dir. aut. — sul diritto d'autore spettante, ex art. 24 della stessa l. dir. aut. agli eredi e ai legatari dell'autore²¹; mentre recede soltanto di fronte all'esigenza di preservare l'onore e la reputazione personale o familiare (art. 94 l. dir. aut.); o là dove la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile e penale (ancora l'art. 94 l. dir. aut.); e, infine, qualora sussista uno specifico interesse dello Stato per gli atti e le corrispondenze prese in considerazione dall'art. 93, secondo quanto contenuto nell'art. 95.

Insomma, la sentenza del Tribunale di Milano ribadisce in pieno l'orientamento restrittivo in materia, per cui l'interesse alla riservatezza non può subire, oltre quelle previste dalla legge, eccezioni ulteriori²², quali, ad es., quelle derivanti dalla più « liberale » disciplina del ritratto

¹⁸ Anche se, nella sentenza, si riconosce la legittimazione attiva del nipote in relazione alla violazione del diritto di utilizzazione economica dell'inedito e comunque in relazione al profilo diffamatorio della pubblicazione. Sul tema della legittimazione dei parenti, cfr. Cass., 19 luglio 1966, n. 1951, in *Giust. civ.*, 1966, I, 1903, che pretermette dal novero dei soggetti legittimati a prestare il consenso necessario alla pubblicazione il nipote *ex fratre*.

¹⁹ Cfr. M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., p. 153 ss. Secondo un importante orientamento, comunque, il potere dei parenti di cui all'art. 93 l. dir. aut., sarebbe manifestazione di un diritto diverso da quello alla riservatezza (T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., p. 280 ss.; A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 377 ss.; FABIANI, *Autore (diritto di)*, — *II Diritti connessi*, in *Enc. giur. Treccani*, IV, Roma, 1988, p. 8; Pret.

Roma, 25 novembre 1976, in *Giust. civ.*, 1977, I, 527; Trib. Salerno, 4 dicembre 1976, in *Dir. giur.*, 1977, 923) avente per oggetto il buon nome della famiglia e la memoria del defunto (A. TORRENTE, *Sull'affievolimento di un diritto personalissimo* (a proposito delle « carte Petacci »), in *Riv. trim. dir. proc.*, 1953, 289) ovvero il sentimento di rispetto e di amore (Trib. Salerno, 4 dicembre 1976, cit.) o, ancora, il sentimento di pietà nei confronti del defunto (A. DE CUPIS, *op. loco. cit.*).

²⁰ Cfr. A. DI MAJO GIAQUINTO, *Corrispondenza, (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, p. 741.

²¹ Cfr. M. AMMENDOLA, *Limiti all'utilizzazione di opera dell'ingegno espresso in forma di corrispondenza e tutela del riserbo epistolare*, in *Giust. civ.*, 1977, I, 528).

²² Cfr., sul punto, App. Milano, 24 settembre 1965, in *Foro pad.*, 1966, I, 202).

(art. 97 l. dir. aut.) o dalla stessa normativa sul diritto d'autore (art. 70 l.a.)²³.

Relativamente a quest'ultima norma²⁴, opportunamente i giudici milanesi ne sottolineano l'inoperatività, nella fattispecie, intanto perché l'ambito di applicazione è circoscritto alle sole opere d'ingegno, e dunque non all'epistolario per cui è causa, stante l'assenza di elementi di valutazione che consentano di apprezzarne il valore letterario; poi, in quanto ai sensi dell'art. 95 l. dir. aut. l'interesse al riserbo sulle corrispondenze epistolari, ancorché assumano il valore di opera d'ingegno, può essere sacrificato solo ai casi in cui quella stessa opera assurga ad «interesse di Stato».

Riguardo, invece, all'inoperatività, per la fattispecie in esame, dell'art. 97 l. dir. aut.²⁵, la sentenza in commento ne esclude l'invocabilità sul rilievo, da un lato, che nella vicenda decisa sono da escludere quegli scopi (scientifici, didattici, culturali, ecc.) che avrebbero potuto escludere la necessità del consenso; e, dall'altro, in coerenza con la posizione assunta dal Pretore di Verona in sede di provvedimento cautelare, che «la specialità della normativa della corrispondenza epistolare non tollera integrazioni con quella, altrettanto speciale, relativa al ritratto, avendo il legislatore omissso qualsiasi richiamo in tal senso e manifestato così una scelta di valori che non spetta al giudice alterare»²⁶.

6. Alcune brevi considerazioni finali portano a due conclusioni, poste su piani diversi: la prima è che ove vi sia stata la frammentarietà e l'esiguità degli stralci utilizzati per la pubblicazione dell'epistolario, sicché ne risulti l'insufficienza o l'assenza di ulteriori elementi di valutazione che consentano di apprezzare il valore letterario — e dunque di opera dell'ingegno — delle confidenze epistolari, facile gioco possono avere i giudici nell'escludere ogni esimente invocata dai convenuti e perciò ritenere che quelle lettere abbiano carattere confidenziale o si riferiscano all'intimità della vita privata, e perciò lesive della personalità dell'autore. Ma ove l'epistolario, per la completezza della sua pubblicazione e/o per la presenza di elementi creativi o informativi della *vicenda artistica* del suo autore (e

²³ In dottrina, l'applicabilità, in via analogica, dell'art. 97 l. dir. aut., è sostenuta da SCARNECCHIA, *Tutela della riservatezza e corrispondenza epistolare*, in *Dir. giur.*, 1977, p. 927 ss.

²⁴ Secondo cui «il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera» (1 co.).

²⁵ Secondo cui, «Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti,

avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata».

²⁶ Sul punto, mentre la dottrina sembra orientata sull'applicazione analogica dell'art. 97 l. dir. aut. alla corrispondenza epistolare (v. SCARNECCHIA, *op. cit.*, p. 927; ma già A. DE CUPIS, *Sul limite della tutela della riservatezza*, in *Foro pad.*, 1955, I, p. 470), la giurisprudenza la esclude: cfr., App. Milano, 24 settembre 1965, in *Foro pad.*, 1966, I, p. 202 (causa Abba c. figli Pirandello), anche se non mancano orientamenti più favorevoli, come ad es. Trib. Salerno, 4 dicembre 1976, n. 1237, in *Dir. giur.*, 1977, p. 926.

dunque *oltre* le sole circostanze attinenti all'intimità della sua vicenda umana e personale) assuma *anche* valore artistico oltre che strettamente personale, quali saranno o dovranno essere i criteri di temperamento tra i due contrapposti interessi (quello all'intimità della vita privata e quello alla diffusione di un documento il quale, ancorché privato, assurge ad opera letteraria), o quelli per cui gli uni dovranno prevalere sugli altri?

Una seconda conclusione, certamente connessa alla prima, profilo, anzi, dello stesso problema, è che rimane aperta la questione della « confidenzialità » o « intimità » della vita privata dell'autore, concetti sui quali si incentra la normativa citata nella fattispecie, se è vero che la legge subordina la tutela delle corrispondenze epistolari alla circostanza, appunto, che esse « abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata », lasciando certamente ritenere che al di fuori di tali ipotesi la pubblicazione sia perfettamente lecita. Sicché, l'assenza dei requisiti di confidenzialità o di intimità, inibendo ogni potere autorizzatorio, consente un (relativamente) ampio uso di quel materiale ²⁷.

E se in riferimento alla prima questione — ossia quando le « carte » di un autore (un taccuino, una lettera, ecc.), ancorché private, assurgano ad opera artistica ²⁸ sì da poter far utilmente invocare per la loro pubblicazione le esimenti previste dal diritto d'autore, non sembrano esserci soluzioni, almeno *de iure condito*, non meno arduo si presenta il secondo problema da noi evidenziato circa le nozioni di confidenzialità o intimità della vita privata ²⁹.

Certamente, il problema è tra quelli nei quali occorrerà decidere caso per caso, sulla scorta di un prudente apprezzamento di tutti gli elementi disponibili ³⁰. E tuttavia, anche considerando che la legge evita di istituire un nesso di equivalenza tra la natura dello scritto ed il suo carattere intimo o confidenziale — quasi a non voler escludere la possibilità che anche le lettere epistolari possano avere divulgazione e sottoposte alla curiosità del pubblico dei lettori — e anche valutando la « regola » della circolazione del pensiero, delle informazioni, della conoscenza e il suo « primato » sull'« area della segretezza » si può forse incoraggiare il tentativo di offrire una nozione di intimità della vita privata (dell'autore) che non sacrifichi eccessivamente l'interesse per la cultura e la circolazione della conoscenza, pur con le attenzioni ed i limiti in altra sede evidenziati ³¹.

E così, in conclusione, ove ci si convinca di una nozione statico-ontologica di intimità e confidenzialità, risulterà raro (salvo casi-limiti ³²) il caso di lettere, taccuini, memoriali (di un autore) che non presentino i tratti

²⁷ Cfr. Trib. Torino, 27 dicembre 1968, in *Giur. merito*, 1969, I, 381, sull'autorizzazione alla pubblicazione da parte del destinatario come manifestazione del diritto di proprietà sul documento.

²⁸ Sulla questione, più ampiamente si rinvia a V. RICCIUTO, *La pubblicazione postuma*, cit., p. 894 ss.

²⁹ Sul punto, la giurisprudenza ha offerto risposte diverse, talvolta più restrittive (cfr., ad es., Pret. Roma, 22 novembre 1976, in *Giust. civ.*, 1977, I, 527; App. Milano, 24 settembre 1965, cit.), talaltra più

possibiliste, nel tentativo di distinguere, anche in seno ad un unico *corpus* epistolare, le parti confidenziali o intime da quelle divulgabili senza che ledano il bene protetto con l'art. 93 l. dir. aut. (cfr., ad es., Pret. Milano, 15 febbraio 1975, in *Dir. aut.*, 1975, 417; Trib. Salerno, 4 dicembre 1976, cit.).

³⁰ In tal senso, A. GAMBARO, *In tema di pubblicazione di lettere missive*, in *Giur. it.*, 1976, I, 2, 117.

³¹ Per i quali il rinvio è a V. RICCIUTO, *op. cit.*, p. 889 ss.

³² Cfr. A. GAMBARO, *op. cit.*, p. 116.

della confidenzialità e della intimità, se non altro considerando la particolare natura di un genere letterario *a cui per definizione* sono affidati opinioni e sentimenti sottratti alla comunicazione pubblica. Ma se, viceversa, si acceda ad una valutazione di quegli elementi in una prospettiva dinamico-relazionale, (la notorietà del personaggio, la sua storia ed identità personale, gli interessi da lui coltivati, ecc.), la questione si fa diversa, consentendo spazi altrimenti impensabili per una valutazione comparativa degli interessi in conflitto, fino ad una estensione dell'ambito di liceità dell'iniziativa editoriale³³.

VINCENZO RICCIUTO

³³ Cfr. anche CALÒ, *op. cit.*, p. 655.